

**Regolamento del Corso di dottorato in
Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali
(ex art. 20, Regolamento di Ateneo del Dottorato di Ricerca)**

Capo I – Organizzazione del Dottorato

Art. 1

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO

Il Dottorato di ricerca in *Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali*, che aderisce alla Scuola di Dottorato in *Scienze Umane e Sociali* della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, si articola in quattro *curricula*:

- Diritto pubblico;
- Diritto penale e processo;
- Diritto civile, interculturalità e processo
- Diritto internazionale, sovranazionale e comparato.

Art. 2

COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività del Dottorato nel suo complesso, valutare la congruenza delle attività svolte con gli obiettivi formativi e migliorare la qualità del processo formativo del Dottorato anche in relazione agli sbocchi occupazionali e alla integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, il Coordinatore individua, tra i componenti del Collegio dei docenti, i tre membri di una Commissione di autovalutazione eventualmente integrata anche con uno o più esperti di un Ente esterno di ricerca.
2. La Commissione, anche alla luce del questionario di soddisfazione dei dottorandi e dei Dottori di ricerca, suggerisce modifiche al programma formativo.
3. La Commissione si riunisce due volte l'anno e i relativi verbali debbono essere pubblicati sulla pagina web del Dottorato. Essa rende inoltre una relazione conclusiva dell'attività svolta entro il 30 ottobre di ogni anno, la quale deve essere pubblicata sulla pagina web del Dottorato.

Art. 3

ADVISORY BOARD

1. Al fine di creare uno stabile e proficuo collegamento tra il Dottorato di ricerca e le imprese locali, nazionali e internazionali interessate al percorso formativo dei dottorandi e al loro reclutamento, è istituito un *Advisory board* composto: per la componente accademica, dal Coordinatore, dal Direttore del Dipartimento e dal Delegato del Direttore al *Job Placement*; per la componente imprenditoriale: da un rappresentante degli enti (pubblici e privati) che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con il Dottorato; eventualmente da esperti nazionali e internazionali.
2. L'*Advisory board*, che si riunisce due volte l'anno e i cui verbali debbono essere pubblicati sulla pagina web del Dottorato, si occupa:
 - di partecipare alla definizione del progetto formativo tenendo conto dell'evoluzione delle aree scientifiche di riferimento del Dottorato;
 - di organizzare incontri periodici per la divulgazione dell'attività formativa e scientifica del Dottorato al fine di creare contatti con imprese locali, nazionali e internazionali;
 - di esaminare l'esito degli *stage* aziendali dei dottorandi al fine di suggerire modifiche del percorso formativo.

Capo II – Attività formativa e di ricerca

Art. 4

PROGRAMMA FORMATIVO DIDATTICO-SCIENTIFICO

1. Il Collegio dei docenti, entro il mese successivo all'inizio dei corsi, approva, in coerenza con il progetto formativo proposto in sede di accreditamento/rinnovo del Dottorato, un programma formativo didattico-scientifico comune ai quattro *curricula* valido per il relativo anno accademico.
2. Il programma deve essere pubblicato sulla pagina web del Dottorato.
3. Il programma contiene la elencazione e la quantificazione in CFU/ore delle attività di formazione che i dottorandi dovranno svolgere nel corso dell'anno accademico.
4. Le attività rivolte ai dottorandi devono consentire: una formazione avanzata nelle principali aree tematiche comprese nel *curriculum* prescelto dal candidato; un avanzamento nella conoscenza della lingua inglese o di altre lingue stra-

niere eventualmente indicate dal Collegio; il miglioramento delle conoscenze informatiche di base.

5. A ciascuna delle attività contenute nel programma formativo andrà assegnato un equivalente in CFU¹, tenendo conto che, giusta l'art. 17 del Regolamento di Ateneo, ogni dottorando deve conseguire almeno 60 CFU annuali per un ammontare minimo di 180 CFU nel triennio.

6. Le diverse tipologie di attività formative saranno di regola così distribuite nel corso del triennio:

I anno – 60 CFU (Crediti di formazione teorica max 50; crediti di formazione pratica max 40)	II anno – 60 CFU (Crediti di formazione teorica max 30; crediti di formazione pratica max 60)	III anno – 60 CFU (Crediti di formazione teorica max 30; crediti di formazione pratica max 60)
Partecipazione ad attività didattica programmata, attività seminariale, convegnistica, workshop, ecc. Max 30 CFU	Partecipazione ad attività didattica programmata, attività seminariale, convegnistica, workshop, ecc. Max 30 CFU	Partecipazione ad attività didattica programmata, attività seminariale, convegnistica, workshop, ecc. Max 30 CFU
Corso di lingua straniera Max 10 CFU	Attività di ricerca e studio Max 40 CFU	Attività di ricerca e studio Max 60 CFU
Corso di informatica giuridica Max 10 CFU	Altre attività eventuali (ad es., tutorato e/o di didattica integrativa; organizzazione seminari/convegni; sedute d'esame) Max 10 CFU	
Attività di ricerca e studio		

¹ Ogni CFU equivale a 6 ore.

Max 30 CFU		
Altre attività eventuali (ad es., tutorato e/o di didattica integrativa; or- ganizzazione seminari/ convegni; sedute d'esame) Max 10 CFU		
	Stage formativi Max 10 CFU	

Art. 5

PROGRAMMA DI RICERCA DEI DOTTORANDI

1. Entro il mese successivo all'inizio dei corsi, il Coordinatore convoca il Collegio dei docenti, il quale, in presenza dei dottorandi iscritti al I anno, assegna a ciascuno di loro un super visore e uno o più co-super visori scelti anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per essere componente del Collegio medesimo.
2. Entro 60 giorni dal Collegio dei docenti di cui al co. 1, i dottorandi iscritti al I anno fanno pervenire al Coordinatore il loro personale programma di ricerca concordato con il super visore, in cui andranno indicati il tema oggetto della tesi e gli obiettivi che si intendono perseguire con la ricerca.
3. Il Collegio dei docenti approva il programma di ricerca di ciascun dottorando, anche in considerazione della sua coerenza con il programma formativo didattico-scientifico precedentemente approvato e pubblicato.
4. All'inizio del II e/o del III anno, ciascun dottorando fa pervenire al Coordinatore una richiesta di autorizzazione avente ad oggetto un soggiorno formativo all'estero. La richiesta, la quale dovrà essere approvata dal Collegio dei docenti, dovrà avere in allegato una descrizione dell'attività di ricerca che si intende svolgere, la lettera di invito del tutor estero che seguirà il dottorando durante il soggiorno, nonché il parere favorevole del super visore.

5. Nel corso del triennio il dottorando dovrà svolgere almeno 3 mesi (non necessariamente continuativi) di studio e ricerca all'estero, salva diversa previsione contenuta nel bando di ammissione.

Capo III – Diritti e obblighi dei dottorandi

Art. 6

AMMISSIONE AL SECONDO E AL TERZO ANNO

1. Ai fini dell'ammissione agli anni successivi al I disciplinata dall'art. 25, co. 6, del Regolamento di Ateneo, i dottorandi, 30 giorni prima della scadenza dell'anno accademico, debbono inviare via e-mail al Coordinatore e al referente amministrativo del Dottorato una relazione, a firma propria e del super visore, contenente la particolareggiata descrizione dell'attività compiuta rispettivamente nel I e nel II anno di Corso.
2. Ai fini dell'ammissione al II anno di Corso, i dottorandi, nella relazione annuale di rendicontazione dell'attività svolta nel I anno, dovranno obbligatoriamente indicare il titolo definitivo della tesi nonché allegare l'indice di quest'ultima.
3. Ai fini dell'ammissione al III anno di Corso, i dottorandi dovranno obbligatoriamente allegare alla relazione annuale di rendicontazione dell'attività svolta nel II anno (almeno) il primo Capitolo della tesi.

Art. 7

AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

Tre giorni prima del Collegio dei docenti fissato per l'ammissione all'esame finale, i dottorandi fanno pervenire via e-mail al Coordinatore e al referente amministrativo del Dottorato la tesi di dottorato, una sua sintesi, nonché la relazione dell'attività svolta durante l'intero percorso dottorale con l'indicazione di eventuali pubblicazioni.

Art. 8

RISORSE PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art. 32, comma 4, del Regolamento di Ateneo vengono distribuite tra i dottorandi nei limiti

dell'ammontare per ciascuno quantificato nella circolare di Ateneo riguardante la loro assegnazione al Dipartimento ed esclusivamente per le spese elencate nell'art. 32, co. 6, del medesimo Regolamento.

2. Le richieste finalizzate all'utilizzazione delle risorse di cui al comma precedente vanno proposte tramite la modulistica pubblicata sulla pagina web del Dottorato.

Art. 9

RILEVAMENTO DELLE OPINIONI DEI DOTTORANDI

1. I dottorandi hanno l'obbligo di prendere parte al sistema di rilevamento della qualità del Dottorato.
2. Il Coordinatore, in prossimità della conclusione dell'anno accademico, somministra un questionario finalizzato alla raccolta delle opinioni (in itinere) dei dottorandi del I e del II anno e (di fine corso) dei dottori di ricerca.
3. Il Coordinatore avrà cura di inviare i questionari compilati alla Commissione di autovalutazione.

Art. 10

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEI DOTTORANDI

Al fine di poter essere censiti nel novero del potenziale di ricerca dell'Ateneo, i dottorandi debbono registrarsi sul sito del Cineca nella pagina loro dedicata.

Art. 11

RAPPRESENTANZA DEI DOTTORANDI

1. Il Collegio dei docenti è integrato da una rappresentanza dei dottorandi per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.
2. I dottorandi di ciascun ciclo designano un loro rappresentante in seno al Collegio dei docenti.
3. I dottorandi appartenenti ai cicli attivi designano due loro rappresentati, possibilmente iscritti al I e al II anno, all'interno della Commissione Terza missione.